



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI
Provincia di Brescia

Polizia Locale

Via Della Valle n. 2 – 25040 Monticelli Brusati (BS) tel. N. 030 652423 – fax n. 030 6852048

REGOLAMENTO DI



POLIZIA

POLIZIA URBANA

Approvato Deliberazione del Consiglio Comunale n. **3** del **06/02/2014**,

e emendamenti approvati con Deliberazione del C.C. n. **8** del **18/03/2014**

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Disciplina della polizia urbana
- Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana
- Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento
- Art. 4 - Definizioni

CAPO II SICUREZZA/SALVAGUARDIA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

- Art. 5 - Atti vietati
- Art. 6 - Tutela della nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 7 - Pulizia fossati
- Art. 8 - Sgombero neve
- Art. 9 - Modalità per il carico e scarico di materiale

CAPO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

- Art. 10 - Disposizioni sulla salvaguardia verde pubblico
- Art. 11 - Disposizioni sulla tenuta e manutenzione verde privato

CAPO IV TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

- Art. 12 - Disposizioni generali
- Art. 13 - Attività lavorative rumorose
- Art. 14 - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 15 - Artisti da strada
- Art. 16 - Abitazioni private
- Art. 17 - Strumenti musicali
- Art. 18 - Dispositivi acustici antifurto
- Art. 19 - Pubblicità fonica

CAPO V PRESENZA E DETENZIONE CANI

- Art. 20 - Oggetto del regolamento
- Art. 21 - Principi generali
- Art. 22 - Ambito d'applicazione e definizioni
- Art. 23 - Raccolta delle deiezioni solide
- Art. 24 - Museruole e guinzagli
- Art. 25 - Aree riservate
- Art. 26 - Tutela del patrimonio pubblico
- Art. 27 - Custodia, nutrizione, cure e ricovero di cani
- Art. 27 bis - rapporti con i cani
- Art. 27 ter - Mantenimento dei cani
- Art. 27 quater - Rapporti con i gatti
- Art. 28 - Particolari situazioni
- Art. 29 - Tutele dall'aggressività esaltata dei cani
- Art. 30 - Normativa di transizione e di chiusura

CAPO VI SANZIONI

- Art. 31 - Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 32 - Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio
- Art. 33 - Sequestro e custodia di mezzi e materiali che abbiano causato infrazioni
- Art. 34 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

CAPO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- Art. 35 - Disposizioni di abrogazione
- Art. 36 - Entrata in vigore

CAPO I **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 - Disciplina della polizia urbana

La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti secondo il T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al vigente D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in conformità all'ordinamento giuridico e con le finalità dello statuto del Comune di Monticelli Brusati.

Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e dell'ambiente, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana e a quella di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di altri, salvaguardando la convivenza civile e la più ampia fruibilità dei beni comuni, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità, disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.

Le norme del regolamento di polizia urbana valgono su tutto il territorio Comunale.

Art. 2 - Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana

1. Al servizio di polizia urbana sovrintende il Sindaco ed i controlli in materia sono svolti in via generale, dalla Polizia Locale e dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., nell'ambito delle rispettive mansioni.
2. Gli appartenenti alle FF di Polizia di cui al comma 1, nell'esercizio delle loro funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, potranno assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora e dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime, con obbligo di inoltrare notizia all'autorità giudiziaria competente per i fatti costituenti reato ovvero di accertare ogni violazione amministrativa.
3. Il Sindaco può, altresì, conferire funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni in materia di polizia urbana, in via speciale e limitatamente alle materie di rispettiva competenza, anche a dipendenti comunali, ai soggetti abilitati a ciò da leggi speciali o al personale di soggetti gestori di servizi pubblici affidatari dei medesimi sulla base di specifici provvedimenti del Comune, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
4. I soggetti di cui al comma precedente svolgono le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalle altre disposizioni speciali.

Art. 3 - Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:

- a) personalmente al titolare;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
- d) con riserva all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
- e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso. Le domande di concessione o di autorizzazione di cui agli articoli del presente regolamento, dovranno essere redatte in competente bollo.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in assenza di chiara indicazione al pubblico del limite della proprietà privata;
 - b) parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane monumentali;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

CAPO II SICUREZZA/SALVAGUARDIA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 5 - Atti vietati a salvaguardia del bene comune

Fermo restando gli obblighi ed i divieti imposti dall'ordinamento Nazionale e Regionale, è vietato:

- a) occupare e/o manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte, di edifici privati;
- c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) tenere comportamenti pericolosi o molesti sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e

- disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
 - i) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali (urinare, defecare, sputare) fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - j) accendere fuochi in centro abitato, fatto salvo l'uso domestico alimentare, o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altro simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;
 - k) effettuare qualsiasi forma di accattonaggio molesto o che causi intralcio o pericolo alla circolazione veicolare e/o pedonale;
 - l) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti e simili;
 - m) compiere atti che possano offendere la decenza pubblica ed esporre nudità;
 - n) mostrarsi in pubblico e all'aperto in stato di completa nudità o con abbigliamento indecente;
 - o) esporre qualunque oggetto da cui possano derivare inconvenienti, pericoli e offese alla decenza;

Art. 6 - Tutela della nettezza del suolo e dell'abitato

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
 - b) utilizzare cortili, balconi, terrazzi o altre pertinenza delle case come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o procedere alla pulizia di balconi e terrazzi procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
 - f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni in qualunque modo prospicienti su vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico
 - g) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
 - h) fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere, deporre, abbandonare qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone;
 - i) nell'esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, salvo le modalità fissate per la raccolta differenziata.
2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante.
3. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
4. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
5. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.

Art. 7 - Pulizia fossati

1. Ferme restando le particolari disposizioni di legge vigenti in materia a tutela delle acque, i proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
2. I proprietari di scarpate e fossi lungo le strade sono tenuti, inoltre, alla cura e manutenzione per la parte di loro competenza, impedendo scoscendimenti del terreno e regolando la crescita di arbusti ed altra vegetazione in modo che non sia impedito il deflusso delle acque.

Art. 8 - disposizioni sullo sgombero della neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggregati, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. In tali casi urgenti, non si applica la normativa sull'occupazione di suolo pubblico.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.
5. È fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo dovuto ad accumulo di neve o ghiaccio o ad operazioni di sgombero della stessa da terrazzi, balconi, tetti, o altro luogo elevato con segnali e barriere opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 9 - Modalità per il carico e lo scarico di materiali

Al di fuori dei casi previsti per gli esercizi commerciali, artigianali e pubblici, le autorizzazioni di scarico e carico di materiali si intendono subordinate alla necessità che tali operazioni siano effettuate sul suolo pubblico. In tali casi di necessità e ove tali operazioni richiedano tempo di ingombro del suolo pubblico occorre ottenere uno speciale permesso dell'Autorità Comunale, la quale può subordinare la concessione alla osservanza di speciali modalità ed anche ricusarla per i motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.

Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente autorizzate, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno od imbrattamento al suolo pubblico.

In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 10 - Disposizioni sulla salvaguardia verde pubblico

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli in genere compresi i velocipedi;
 - b) condurre cani non assicurati da guinzaglio fatta eccezione per quelli al servizio di persone disabili. E' vietato condurre cani di grossa taglia sprovvisti di museruola se dichiarati pericolosi dal Ministero della Salute.
 - c) asportare o danneggiarne i fiori, il manto erboso, le siepi e gli alberi;
 - d) salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
 - e) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell' Autorità comunale;
 - f) gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
 - g) dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - h) fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 12;
 - i) nelle aree verdi di piccole dimensioni o che si trovino nel centro cittadino, attrezzate con giochi destinati ai bambini il gioco del calcio o altro gioco che causi pericolo o molestia agli stessi;
 - j) procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
 - k) fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo;
 - l) È vietato abbandonare rifiuti.

Art. 11 - Disposizioni sulla tenuta e manutenzione del verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale
2. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia evitato qualsiasi debordo che possa arrecare disturbo/disagio all'utilizzo ed alla fruizione del luogo pubblico.
3. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie, fogliame o quant'altro sia caduto sulla sede stradale o comunque su qualsiasi area pubblica.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. I terreni di pertinenza di abitazioni dovranno essere tenuti in condizioni accettabili, in modo da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, ed al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui a codesto articolo, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contestato, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, si provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati, al recupero delle somme anticipate ed alla comunicazione della notizia del reato di cui all'articolo 650 del Codice penale all'Autorità Giudiziaria competente per gli obblighi di cui al comma 4) e 5).

CAPO IV
TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 12 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
3. Il Comune o l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (A.R.P.A.), su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e adottano i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, su motivata proposta degli Uffici Comunali, dell'Azienda Sanitaria Locale o dell'A.R.P.A., potrà essere vietato l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie e per le attività di carattere hobbistico, ferme restando le limitazioni d'orario contenute nell'articolo relativo alle abitazioni private di questo titolo del Regolamento.

Art. 13 - Attività lavorative e rumorose

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali e regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 7.00 ovvero le ore 8.00 delle giornate festive.
2. Nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 12.30 e la 14.30.
3. Si ritiene comunque fonte di inquinamento acustico l'utilizzo delle seguenti attrezzature:
 - sega a disco;
 - martello demolitore e picconatore;
 - compressore;
 - trapano;
 - perforatore (elettrico, idraulico o pneumatico);
 - motosega;
 - tosaerba con motore a scoppio;
 - escavatore (se non per l'effettuazione di lavori pubblici);
 - pala meccanica (se non per l'effettuazione di lavori pubblici);
4. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da ragioni di pubblico interesse o da cause di forza maggiore.

Art. 14 - Spettacoli e trattenimenti

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici, i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti ed i responsabili dei circoli privati devono assicurarsi che suoni e rumori prodotti nel locale (musica in particolare) non possano essere uditi all'esterno tra le ore 24.00 e le ore 8.00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, quali consumazioni al di fuori del plateatico assegnato.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsivoglia spettacolo o manifestazione in esterno è comunque imposta una limitazione massima alle ore 24.00, salvo motivata autorizzazione rilasciata dagli Uffici comunali.

4. E' vietata qualsiasi forma di spettacolo e trattenimento viaggiante/itinerante al di fuori dell'area Comunale ad uopo predisposta, e salvo specifica autorizzazione; eventuali deroghe saranno valutate di volta in volta dall'Amministrazione.

Art. 15 - Artisti di strada

Si definisce "artista di strada" chi svolge la propria attività su suolo pubblico o ad uso pubblico, senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, effettuando espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo allo scopo di divertire ed intrattenere i passanti ed il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore. Vi rientrano giocolieri, mimi, danzatori, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti e similari.

Lo svolgimento di tali attività è consentito di norma in tutto il territorio comunale con i limiti e le modalità eventualmente indicate dall'Amministrazione Comunale. Tali attività non possono essere svolte:

- a) nei pressi delle entrate di chiese o edifici di culto;
- b) in prossimità di scuole, negli orari di attività delle stesse;
- d) nelle aree e piazze di pregio storico e monumentale individuate con delibera della Giunta;
- e) tra le ore 24.00 e le ore 8.00.

L'esercizio dell'attività degli artisti di strada è consentito per un massimo di sessanta (60) minuti nello stesso luogo. Scaduto tale termine, l'artista deve spostarsi in altro luogo distante almeno metri 300 dal precedente.

Nell'esercizio dell'attività, non possono usarsi amplificatori, e devono osservarsi le disposizioni dettate dal Comune per la tutela della quiete pubblica e della sicurezza stradale.

Art. 16 - Abitazioni private

1. È proibito provocare rumori incomodi al vicinato.
2. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
3. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00, ovvero le ore 9.00 delle giornate festive e dopo le ore 22.00 e altresì, tra le ore 12.30 e le ore 15.30 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
4. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, nei circoli privati, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione e nelle attività commerciali ed artigianali.
5. Nella circostanza della esecuzione di lavori di edilizia e manutenzione ordinaria di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione ed in genere per i cantieri edili, si applica la disciplina di cui all'art.13 del presente regolamento.
6. È vietato tenere animali che recano disturbo al vicinato. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione di cui sopra al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero a non nuocere all'incolumità altrui.

Art. 17 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali o si eserciti al canto, è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali o l'esercizio del canto dalle ore 22.00 alle ore 08.00 e altresì, nei mesi di giugno, luglio ed agosto dalle ore 12.30 alle ore 15.30, salvo la totale insonorizzazione del locale ove vengono esercitate tali attività.

Art. 18 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico

non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti.

2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i cinque minuti primi.

Art. 19 - Pubblicità fonica

1. La pubblicità fonica non è consentita in un raggio di 100 metri dall'ingresso di luoghi di culto, ospedali, istituti di cura e case di riposo, plessi scolastici e aree cimiteriali.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1 la pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
3. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Per la pubblicità elettorale si applicano le pubblicazioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.

CAPO V

PRESENZA E DETENZIONE CANI

Art.20 - Oggetto del presente capo V

Fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 281 del 14/8/1991, da leggi, deliberazioni e regolamenti regionali, dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con dpr n. 320 dell'8/2/1954, dall'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10/9/2004, dal codice civile e da quello penale:

1 - Il presente capo V detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione canina domestica e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

2 - Il presente capo V è altresì finalizzato a tutelare il benessere della popolazione canina domestica presente nel territorio di Monticelli Brusati.

Art. 21 - Principi generali

1 Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.

2 Chiunque detenga un cane o accetti di occuparsene è responsabile della sua salute, della sua riproduzione e del benessere della eventuale cucciolata.

Art. 22 - Ambito d'applicazione e definizioni

1 Le norme del presente regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, di cui al l'art. 4, salva diversa esplicita indicazione.

2 Alcune norme del presente regolamento si applicano anche nelle aree private, in particolare a quelle confinanti con le aree di cui al comma 1, come meglio specificato nell'articolo 25.

3 A titolo meramente esemplificativo sono considerate aree pubbliche e/o d'uso pubblico: le strade e le piazze, le banchine stradali, i marciapiedi, le aree destinate a parcheggio, i portici, le aree verdi destinate a giardino e/o parco pubblico, i percorsi pedonali e/o ciclabili, la viabilità rurale di pubblico passaggio, le aree di pertinenza degli edifici pubblici ed ogni altra area su cui hanno libero ed indiscriminato accesso i cittadini.

4 Ai sensi del presente regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della

normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.

Art. 23 - Raccolta delle deiezioni solide

1 - Sulle aree identificate al comma 3 dell'articolo 22 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) alla totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dai cani con successivo smaltimento nei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani;
- b) a fare uso per l'asportazione di idonei raccoglitori (che devono avere immediatamente disponibili al seguito), possibilmente di materiale plastico impermeabile.

2 - Sono esclusi dalla presente normativa i cani che accompagnano soggetti non vedenti.

Art. 24 - Museruole e guinzagli

1 Sulle aree identificate al comma 1 dell'articolo 22 gli accompagnatori sono sempre tenuti:

- a) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio;
- b) ad avere i cani, anche se di piccola taglia, al guinzaglio e muniti di idonea museruola, qualora in tali aree vi sia grande affollamento, come per esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.

2 Il guinzaglio, quando utilizzato in modo disgiunto dalla museruola, non può avere una lunghezza superiore a metri 3, ovvero essere tenuto ad una lunghezza superiore a metri 3 per quelli retrattili, qualora siano presenti in loco persone od altri animali

3 Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie.

4 I cani, anche se muniti di museruola e di guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, da una persona fisica, la stessa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale.

9 Sono esclusi dalla presente normativa i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 25 - Aree riservate

1 - Possono essere istituite, su aree verdi pubbliche di proprietà comunale, «aree di sgambamento dei cani», nelle quali non vige l'obbligo di tenere i cani al guinzaglio, pur dovendo l'animale essere sempre sotto il controllo visivo dell'accompagnatore e munito di idonea museruola se in detta area sono presenti altri cani.

2 - Dette aree devono essere segnalate ed opportunamente recintate.

3 - Nelle «aree di sgambamento dei cani» gli accompagnatori sono tenuti al rispetto degli obblighi imposto dall'articolo 23, ad eccezione di quelle specifiche zone, all'uopo segnalate, destinate al defecamento dei cani e soggette a pulizia periodica da parte del comune o di terzi convenzionati.

Art. 26 - Tutela del patrimonio pubblico

1 - È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile od immobile, di proprietà pubblica.

Art. 27 – Custodia, nutrizione, cura e ricovero di cani

1 - ogni animale deve essere custodito ed accudito in modo tale da evitare qualsiasi condizione di sofferenza o di stress all'animale stesso o di disturbo o molestia alle persone. Ogni animale deve avere a disposizione uno spazio adeguato alle sue necessità, in funzione della taglia e delle esigenze biologiche ed etologiche della specie.

I locali, i box, i recinti adibiti alla custodia degli animali devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di pulizia e d'igiene

2 - Ogni animale custodito deve avere sempre a disposizione l'acqua e deve essere nutrito regolarmente con alimenti adeguati alla specie, salvo diversa disposizione scritta e motivata del medico veterinario, che ha l'obbligo di indicare la data di inizio del trattamento e la fine dello stesso.

3 - Il proprietario o il detentore deve controllare lo stato di salute degli animali e le attrezzature ed eliminare immediatamente i difetti delle attrezzature che compromettono le condizioni di salute degli animali oppure prendere altre adeguate misure di protezione.

Il proprietario o il detentore deve sottoporre gli animali a controlli ordinari volti alla prevenzione e tutela della salute degli stessi, nonché immediatamente ricoverare e sottoporre a cure da un medico veterinario gli animali malati, feriti infestati di parassiti, secondo il loro stato.

Gli animali non possono essere tenuti permanentemente all'oscuro o permanentemente a luce artificiale, ma ci si deve riferire alle ore di illuminazione solare relativamente ad ogni giorno dell'anno.

È vietato detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali per legge è consentito l'accesso degli animali. Sono escluse dal presente divieto le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, da eseguirsi con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle altre specie animali.

Art. 27 bis – Rapporti con i cani

1 - Al proprietario compete di assicurare a ciascun animale le condizioni di benessere e sanità, osservando le comuni norme di igiene generale.

2 - È fatto divieto di tenere i cani in luogo sprovvisto di un idoneo riparo, coperto, e rialzato dal suolo (cuccia o simile), dove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e dal sole diretto.

3 -

a. i detentori di cani o di altri animali in luoghi privati dovranno collocare e custodire i medesimi in modo che non possano aggredire, arrecare danno o incutere timore o spavento a chi transiti sulla pubblica via. I cancelli e le reti di recinzione sulla pubblica via dovranno essere all'altezza adeguata al fine di non permettere all'animale di fuoriuscire neanche con il muso e le maglie dei medesimi devono essere ristrette in modo tale che il cane non possa far passare il muso.

b. ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalare la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite estremo della proprietà.

4 - La detenzione di cani deve prevedere uno spazio di almeno otto (8) metri quadrati con il lato minore non inferiore ad un terzo del lato maggiore per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale.

È vietato tenere i cani legati alla catena.

5 - Nei rapporti con i cani sono vietati l'eccessivo rigore ed esercitare pratiche di addestramento con l'utilizzo di strumenti di punizione che causino all'animale stress o sofferenza fisica.

6 - L'impiego dei collari con aculei interni, dei dispositivi a scarica elettrica o che emettano segnali acustici o agiscano con sostanze chimiche è vietato; sono eccettuati i fischietti di addestramento.

Art. 27 ter – Mantenimento dei cani

1 - Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo, è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane come previsto da legge. Le forze di polizia di cui all'art. 2/1° del presente regolamento possono effettuare dei controlli a campione per verificare il rispetto di tale adempimento.

2 - Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli l'opportuna attività motoria.

Per quanto non previsto, si applicano le norme di cui alla L.R. 16/2006 e Reg. attuativo 2/2008 e al D.P.R. 320/1954 (regolamento di polizia veterinaria), così come modificato dalle vigenti normative.

3 - Nei luoghi e nei locali privati recintati e chiusi all'accesso di terzi devono essere adottate tutte le misure necessarie atte ad impedire che il cane possa uscire dalla proprietà o comunque anche solo sporgendosi possa recare danno alle persone.

Art. 27 quater – Rapporti con i gatti

1 - I gatti in recinti, box, serragli, locali, devono poter disporre di superfici minime non inferiori a cinque (5) mq per animale, più un (1) mq per ogni altro esemplare custodito. Misure inferiori sono consentite unicamente per i gatti in degenza che devono essere sottoposti a cure veterinarie.

2 - I recinti per gatti devono essere muniti di contenitori per gli escrementi e di un'ampia superficie di riposo, nonché oggetti per arrampicarsi e limare gli artigli.

3 - È vietato tenere i gatti legati a catene, corde o simili.

4 - Il Comune riconosce e tutela a norma di legge (L. 189/2004 e L.R. 16/2006 art. 9) le eventuali colonie feline presenti sul proprio territorio.

Art. 28 - Particolari situazioni

1 Il sindaco, con apposita ordinanza motivata, può vietare anche il solo transito ai cani in predeterminate aree, all'uopo segnalate con idonea cartellonistica o con altra forma di pubblicizzazione, in modo permanente, ovvero in modo temporaneo.

2 È vietato trasportare o fare stazionare i cani segregati nei bauli chiusi delle auto o farli stazionare all'interno dell'abitacolo dei veicoli a motore esposti al sole.

3 È vietato condurre animali al guinzaglio con l'accompagnatore che guida un veicolo a motore o bicicletta.

Art. 29 - Tutele dall'aggressività esaltata dei cani

1 Per predeterminate razze canine, od incroci con queste, individuate in apposito elenco si applica, per la durata della sua validità, l'ordinanza del ministero della salute del 27/8/2004, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10/9/2004, in particolare:

a) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dal proprio cane contro terzi;

b) divieto di acquistare, possedere, detenere od a qualunque titolo accompagnare anche uno solo dei cani da parte di persone inidonee.

2 Nel caso rubricato alla lettera a) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando questi non presenti idonea polizza assicurativa della durata minima di sei mesi.

3 Nel caso rubricato alla lettera b) del comma 1 il sindaco dispone la sanzione accessoria dell'allontanamento coatto del cane con trasferimento dello stesso presso il canile comunale, imputando le spese di mantenimento dell'animale in capo al proprietario/possessore/detentore del medesimo fino a quando lo stesso non venga ritirato da persona a cui non ne è vietato l'acquisto, il possesso o la detenzione.

4 Le sanzioni previste nel presente capo sono aumentate di euro 100,00 nel minimo e di euro 600,00 nel

massimo ogni qualvolta siano relative a cani individuati dall'ordinanza ministeriale prevista dal comma 1 (vedi art. 31 del presente Regolamento).

Art. 30 - Norme di transizione e di chiusura

1 - La fuga di un cane deve essere segnalata, anche a mezzo telefono, fax o e-mail, entro 24 ore dal momento in cui ci si accorge della scomparsa, all'Ufficio anagrafe canina del comune.

2 - Solo compiendo la segnalazione di cui al comma 1, prima che il cane venga catturato, il proprietario e/o detentore/accompagnatore del cane potrà beneficiare dell'istituto del caso fortuito che lo esonera dal pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per avere lasciato vagare l'animale in violazione del disposto del comma 4 dell'art. 4, fatta salva la circostanza che, se la fuga si ripete per più di due volte nell'arco di cinque anni (per il medesimo cane), si applica anche il malgoverno di animali (art. 672 del c.p., attualmente sanzionato amministrativamente); rimangono impregiudicati i diritti da parte di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito.

3 - La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al servizio accalappiacani per la cattura degli stessi.

4 - Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

5 - L'Ufficio anagrafe canina del comune comunica alla polizia locale, almeno ogni sei mesi, l'elenco dei possessori dei cani individuati dall'ordinanza ministeriale di cui al comma 1 dell' articolo 8-bis; la polizia locale effettua periodicamente dei sopralluoghi a campione per verificare il rispetto del presente regolamento presso i luoghi dove tali animali sono custoditi.

6 - Coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto al comma 3 dell'articolo 27 bis entro un mese dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo altro termine imposto con ordinanza del sindaco per singoli casi.

7 - In deroga a quanto previsto al comma 1 coloro che risultano, alla data d'approvazione del presente regolamento, proprietari e/o detentori di cani in cortili o giardini od altre aree private all'aperto possono non adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate, a quanto prescritto ai commi 3 dell'articolo 27 bis assumendosi una presunzione di responsabilità per malgoverno di animali nel caso di fuga del cane non avendo applicato tutte le cautele del caso, fatta salva la possibilità per il sindaco di emettere apposita specifica ordinanza a tutela della pubblica incolumità.

8 - Coloro che dopo che è entrato in vigore il presente regolamento acquistano o detengano un cane devono adeguare le reti di recinzione, ovvero le cancellate dei cortili o giardini o delle altre aree private all'aperto ove tali animali sono custoditi, a quanto prescritto ai commi 3 dell'articolo 27 bis prima che il cane sia acquistato o detenuto.

CAPO VI SANZIONI

Art. 31 - Accertamento delle violazioni e sanzioni

Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L. 15 luglio 2009, n. 94, le violazioni per insozzamento delle pubbliche vie, previste dal presente regolamento o da altri regolamenti o da ordinanze comunali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad €600,00. Rientrano tra le violazioni in questione quelle di cui agli artt. 5 lett. i, l, 6/1° lett. a,c,e,g,h,i, 6/2°, 6/3°, 6/4°, 10/1° lett. l, 11/3°, 23/1° lett. a del presente regolamento.

Sono altresì punite con sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00 le violazioni agli artt., 24/1° l b. 24/4°, 28/3° e 29.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della citata L. 689/1981, come sostituito dall'art. 6-bis del D.L. 23 maggio 2008, n. 92 e relativa legge di conversione 24 luglio 2008, n. 125, con provvedimento della giunta comunale è stabilito l'importo per il pagamento in misura ridotta.

Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dagli artt. 14 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e dalla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

In particolare, entro 60 giorni dalla data della contestazione o notificazione delle violazioni, gli interessati sono ammessi al pagamento in misura ridotta (ai sensi art. 16 L 689/81) o possono far pervenire all'Ufficio della Polizia Locale scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti (ai sensi art. 18 L 689/81). A cura dell'Ufficio, il ricorso verrà inoltrato al Sindaco di Monticelli Brusati, autorità preposta alla valutazione del ricorso.

Scaduti i termini per l'oblazione o per la proposizione del ricorso, l'operatore che ha accertato la violazione, salvo che non vi sia connessione obiettiva con un reato, trasmette al Sindaco di Monticelli Brusati, rapporto dell'accertamento eseguito con le prove di avvenuta contestazione e notificazione (ai sensi dell'art. 17 L 689/81).

Il Sindaco di Monticelli Brusati, autorità competente, emetterà motivata ordinanza-ingiunzione o ordinanza di archiviazione; l'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo.

Il pagamento della somma dovuta viene effettuato dal responsabile o dall'obbligato solidale mediante versamento in conto corrente postale 11665254 intestato al Comune di Monticelli Brusati ovvero direttamente presso l'ufficio Economato del comune di Monticelli Brusati. Per il pagamento rateale si applica l'articolo 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 32 - Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

Art. 33 - Sequestro e custodia di cose

I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme dell'art. 19 L 689/81 e del D.P.R. 571/82 e relative successive modifiche ed integrazioni.

Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 34 - Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;

- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

CAPO XII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 35 - Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana, sono abrogati tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

Art. 36 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del medesimo⁽³⁾.

(3) Salva diversa disposizione statutaria o regolamentare.